



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 12-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di dicembre dalle ore 21:07, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in una sala delle adunanze si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

Campo Bagatin Enzo	Sindaco	Presente
Martina Giancarlo	Vice Sindaco	Presente
Borello Davide	Consigliere	Presente
Sereno Diego	Consigliere	Presente
Belletto Luca	Consigliere	Presente
Brancato Antonino	Consigliere	Assente
Vayr Enzo	Consigliere	Presente
Giors Monica	Consigliere	Presente
Rey Marco	Consigliere	Assente
Plano Milena	Consigliere	Assente
Olivero Fugera Franco	Consigliere	Presente

Totali Presenti 8, Assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sigot Livio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Campo Bagatin Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a " APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). "

Dopo l'esame consiliare:

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 8
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 16 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come riportato e in quanto necessari;

Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa prevista dalla legge;

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI GIAGLIONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 16 del 26-11-2025

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021, in vigore dal 01.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 657, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” che testualmente recita:

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita.

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, lett. d), del succitato Regolamento TARI, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita oltre i 1000 m. di distanza, purchè di fatto non servite dalla raccolta, compete una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa;

Dato atto che si ritiene opportuno procedere ad una modifica al Regolamento TARI in vigore, in riferimento alla percentuale di riduzione spettante alle aree ed ai locali (baite di montagna) situati al di fuori della zona perimettrata di raccolta, in quanto le stesse sono maggiormente penalizzate in conseguenza del fatto che insistono in zone soggette a limitazione della circolazione nel periodo invernale;

Ritenuto quindi necessario modificare l'art. 17, comma 2 togliendo la parte di frase *“per la sola parte variabile”*, nonché la lettera d) dello stesso comma, aumentando la riduzione dal 40% della parte variabile al 60%, come di seguito:

Art. 17 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI è ridotta nel modo seguente:

d) del 60% della tariffa per le utenze ubicate fuori dalla zona servita oltre i 1000 m. di distanza, purchè di fatto non servite dalla raccolta.

Inoltre, tenuto conto che il Comune di Giaglione ha aderito al progetto proposto da Acsel Spa, gestore

del servizio rifiuti, in merito al compostaggio domestico, approvando con deliberazione della G.C. n. 36 del 16.09.2025 il “Disciplinare comunale sul compostaggio domestico, di comunità e di prossimità”; aderendo all'iniziativa il Comune di Giaglione si è posto l'obiettivo di attivare e diffondere la pratica del compostaggio domestico mediante campagna di comunicazione, distribuzione di biocomposter e attivazione dell'Albo dei compostatori;

Preso atto che:

- l'amministrazione ritiene che il compostaggio domestico possa ridurre fino al 30% la quantità di rifiuti prodotta, apportando nel medio-lungo periodo un risparmio e un importante beneficio ambientale per il nostro territorio;
- i cittadini hanno accolto positivamente la campagna avviata dal Consorzio Cados insieme al gestore Acsel e in collaborazione con il Comune di Giaglione, presentando allo sportello n. 50 richieste di iscrizione all'albo comunale dei compostatori;

Tenuto conto dell'art. 1, c. 658 della L. n. 147/2013 il quale prevede che “*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*”;

Ritenuto, quindi, di modificare il regolamento Tari vigente applicando una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa in favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico in modo da incentivare tale pratica; tale modifica comporta l'inserimento di un nuovo articolo all'interno del regolamento come di seguito indicato:

Art. 17 bis – Riduzione per compostaggio domestico

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15 per cento;*
2. *La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio e di iscrizione all'albo dei compostatori, istituito e normato da apposito disciplinare comunale, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente.*
3. *La riduzione, di cui al comma 1) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza sopra indicata e, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.*
4. *Il Comune potrà in ogni momento procedere, anche a campione, alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.*

Richiesto il rilascio del parere del revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi in merito alla regolarità tecnica/contabile;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per le motivazioni in premessa indicate e contestualmente il testo coordinato del Regolamento medesimo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che le modifiche interessano:
 - l'art. 17, c. 2, lett. d);
 - e l'inserimento del nuovo art. 17 bis.
1. Di dare atto che il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000;
2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”;
3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito *internet* comunale, nonché nella sezione *Trasparenza Rifiuti*;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Campo Bagatin Enzo

IL Segretario Comunale
Dott. Sigot Livio

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e rispettive norme collegate